



Il Prefetto della Provincia di Siena

Fascicolo n. 2026/461

- VISTO** l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;
- VISTA** la determinazione dirigenziale adozione n. 376 del 05/03/2026 con la quale la Provincia di Pisa ha autorizzato, previo nulla osta degli enti interessati, lo svolgimento della manifestazione della gara ciclistica internazionale su strada riservata a corridori professionisti, denominata “**61^a Tirreno Adriatico**”, organizzata dalla RCS Sport S.p.A., con sede a Milano in via Rizzoli 8;
- VISTA** l'istanza della Società organizzatrice pervenuta in data 04/05/2026 con la quale, per la **seconda tappa “Camaione – San Gimignano”** in calendario per il giorno **10 marzo 2026**, si richiede la sospensione temporanea del traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia per la circolazione dei veicoli, persone ed animali sulle strade interessate alla manifestazione **a partire da 45 minuti prima del passaggio della corsa**, considerando la media più veloce riportata sulla crono-tabella, e fino al passaggio dell'automezzo segnalante “fine gara ciclistica”;
- VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di Radicondoli, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa e San Gimignano;
- VISTI** gli artt. 6,7 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 9 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd.), la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTO** il decreto 63302 del 30/09/2025 con il quale è stato conferito l'incarico in reggenza di Dirigente dell'Area III “*Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*” al Viceprefetto dott. Francesco Piano a decorrere dalla data del 06 ottobre 2025;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno **10 marzo 2026**, in occasione della competizione sopraindicata. La sospensione riguarderà tutti e due i sensi di marcia secondo le modalità riprodotte nella crono-tabella di marcia che forma parte integrante del presente provvedimento.

In considerazione della richiesta formulata dall'ente organizzatore della manifestazione, la sospensione della circolazione dovrà avvenire a partire da 45 minuti prima del passaggio della gara considerando la media più veloce e fino al passaggio del veicolo recante la segnalazione mobile “Fine gara ciclistica”.

I concorrenti che transitino dopo il passaggio di tale cartello dovranno essere edotti dall'organizzazione circa l'obbligo di circolare con prudenza nel rispetto di tutte le norme del codice della strada.

Laddove richiesto da esigenze di sicurezza i Comuni adotteranno, lungo le rispettive tratte di percorso, provvedimenti di divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- ✓ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- ✓ è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- ✓ è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla,



Il Prefetto della Provincia di Siena

Fascicolo n. 2026/461

rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- ✓ è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- ✓ gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.92, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- ✓ la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Leg.vo 30.4.92, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con Determina del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27/11/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente modificato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2024 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 08/03/2024;
- ✓ dovranno essere costantemente presidiate, da personale abilitato, le intersezioni stradali e gli accessi privati che intersecano le strade che formano il percorso della gara, per il lasso di tempo in cui vige la sospensione temporanea della circolazione, al fine di segnalare efficacemente, ed in modo inequivocabile, agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, dovrà, inoltre, essere garantita un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso;
- ✓ gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e verificheranno il rispetto di tutte le prescrizioni imposte;
- ✓ l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza e informazione all'utenza delle arterie stradali mentre gli enti proprietari delle strade interessate predisporranno una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

L'Amministrazione Provinciale di Siena e i Comuni di Radicondoli, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa e San Gimignano vorranno pubblicare la presente ordinanza sui rispettivi albi pretori *on-line*.



Il Prefetto della Provincia di Siena

Fascicolo n. 2026/461
Siena, data della firma digitale

p. Il Prefetto
Il Dirigente Reggente dell'Area III
Viceprefetto F. Piano

Alla Questura di Siena
Ai Comuni di Comuni di Radicondoli, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa e San Gimignano
Servizi di Polizia Municipale
Al Comando Provinciale Carabinieri di Siena
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Siena
Al Comando Compagnia Carabinieri di Poggibonsi
Alle Stazioni Carabinieri di Radicondoli, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa e San Gimignano
Alla Sezione Polizia Stradale di Siena
Alla Provincia di Siena - Ufficio Competizioni Sportive
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
Alla U.S.L. Toscana Sud Est Siena – Coordinamento 118
All' ANAS – Area Compartimentale Toscana - FIRENZE (anas.toscana@postacert.stradeanas.it)
Alla RCS Sport S.p.A., – Via Rizzoli n. 8 – MILANO (pec: ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it)